

Codice A1112C

D.D. 7 febbraio 2024, n. 69

Servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i.Indizione di gara d'appalto ai sensi dell'art.71 del Dlgs 36/2023. Parziale rettifica DD 1275/A1112C/2023.



ATTO DD 69/A1112C/2024

DEL 07/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: Servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i.Indizione di gara d'appalto ai sensi dell'art.71 del Dlgs 36/2023.
Parziale rettifica DD 1275/A1112C/2023

Premesso che

con determinazione 1275/A1112C/2023 del 27/12/2023 è stato approvato il progetto di servizio, redatto ai sensi dell'art.41 c.12 e allegato I.7 del Dlgs 36/2023, del "Servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i." composto da Capitolato speciale d'appalto e allegati, mansionario addetti, tabella sedi e dipendenti e il relativo quadro economico;

contestualmente si è stabilito di procedere con l'indizione di gara d'appalto ai sensi dell'art.71 del Dlgs 36/2023 per l'acquisizione del servizio in oggetto al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e si è proceduta all'assunzione dei movimenti contabili a valere sul cap.129937 annualità 2025 e seguenti (p. 2025/1288 ; 2025/1290 ; 2025/1291 ; 2025/1292 ; 2025/1293 ; 2026/252; 2026/253 ; 2027/140, 2027/141; 2028/76) a copertura dell'appalto in oggetto;

Considerato che

nel quadro tecnico-economico, per mero errore materiale, è stato indicato quale importo a base d'asta la somma di € 492.579,10, risultante dalla somma dell'importo stimato per "Servizio medico competente" e l'importo stimato per "Prestazioni aggiuntive straordinarie art.120 Dlgs 36/2023 su servizio totale A) (€ 15.000,00) anziché l'importo corretto pari a € 477.579,10 IVA Esente;

conseguentemente, è stato altresì erroneamente riportato l'importo per la "Eventuale proroga tecnica ex art.120 c.11 Dlgs 36/2023 per anni 1";

confermando le motivazioni espresse nella determinazione 1275/A1112C/2023, risulta pertanto necessario provvedere ad approvare il quadro tecnico-economico aggiornato come segue:

QUADRO		TECNICO-ECONOMICO
A) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO		
Descrizione tipologia servizio		Costo a base d'asta
Servizio medico competente		477.579,10
Oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso d'asta		0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO – TOTALE A)		
<i>Eventuale proroga tecnica ex art.120 c.11 Dlgs 36/2023 per anni 1</i>		159.193,03
<i>TOTALE A) comprensivo di servizio triennale, eventuale proroga tecnica ex art.120 c.11 del Dlgs 36/2023</i>		636.772,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Prestazioni aggiuntive straordinarie art.120 Dlgs 36/2023 su servizio totale A)		15.000,00
B.2) Eventuale ricorso al quinto d'obbligo ex art.120 c.9 del Dlgs 36/2023 su servizio totale A)		95.515,82
B.3) IVA esente ex art. 10, comma 18, DPR 633/72 su A)		0,00
B.4) IVA esente ex art. 10, comma 18, DPR 633/72 su B)		0,00
B.5) Fondo a titolo contenzioso 3% di A) + B.1)		14.777,37
B.6) Contributo ANAC		375,00
B.7) Art.45 c.3 Dlgs 36/2023 (80%)		3.820,63
B.8) Art.45 c.5 Dlgs 36/2023 (20%)		955,16
TOTALE B)		130.443,98

IMPORTO DI PROGETTO A) + B)	€ 767.216,12
------------------------------------	---------------------

e a rettificare la determinazione 1275/A1112C/2023 specificando:

- che il prezzo a base d'appalto per la durata triennale del servizio è stato quantificato in € 477.579,10 IVA esente e oneri della sicurezza per rischi da interferenza pari a zero (0,00);
- la facoltà dell'Amministrazione di disporre, ai sensi dell'art.120 c.11 del Dlgs 36/2023, la proroga tecnica del servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente per importo pari a € 159.193,03 IVA esente;
- la facoltà dell'Amministrazione di richiedere all'Appaltatore eventuali prestazioni specialistiche straordinarie aggiuntive del servizio per un importo pari a € 15.000,00 IVA esente;
- la facoltà della Stazione Appaltante di ricorrere, ex art. 120 c.9 del Dlgs 36/2023, all'affidamento in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni;
- al finanziamento dell'importo complessivo massimo dell'appalto, per tutta la durata dell'affidamento, comprese le eventuali ulteriori prestazioni, proroghe ed opzioni e delle somme a disposizione dell'amministrazione, stimato in Euro 767.216,12 IVA esente si fa fronte mediante i movimenti contabili assunti con determinazione dirigenziale a valere sul cap.129937 annualità 2025 e seguenti;

e ad approvare il Capitolato speciale d'Appalto rettificato con l'indicazione dell'importo a base di gara per la durata triennale del servizio in € 477.579,10 IVA esente, allegato alla presente determinazione dirigenziale;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" ;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- Legge 11 settembre 2020, n.120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto semplificazioni)";
- DGR 1-3361 del 14/6/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.G.R.n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022"Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del29 agosto 2017";
- L.R. 5 del 24 aprile 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023- 2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- L.R. 6 del 24 aprile 2023 "Bilancio annuale di previsione finanziario 2023-2025";
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile " Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- Legge regionale 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- D.G.R. n. 17-7391 del 03 agosto 2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023";
- la Legge Regionale n. 33 del 30 novembre 2023 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. n. 5-7818 del 30.11.2023 Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Attuazione della Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- L.R. 19 dicembre 2023 n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie";

determina

per le motivazioni sopra esposte,

1) di approvare il quadro tecnico-economico aggiornato come segue:

QUADRO	TECNICO-ECONOMICO
A) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO	

Descrizione tipologia servizio	Costo a base d'asta
Servizio medico competente	477.579,10
Oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso d'asta	0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO – TOTALE A)	
<i>Eventuale proroga tecnica ex art.120 c.11 Dlgs 36/2023 per anni 1</i>	159.193,03
<i>TOTALE A) comprensivo di servizio triennale, eventuale proroga tecnica ex art.120 c.11 del Dlgs 36/2023</i>	636.772,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) Prestazioni aggiuntive straordinarie art.120 Dlgs 36/2023 su servizio totale A)	15.000,00
B.2) Eventuale ricorso al quinto d'obbligo ex art.120 c.9 del Dlgs 36/2023 su servizio totale A)	95.515,82
B.3) IVA esente ex art. 10, comma 18, DPR 633/72 su A)	0,00
B.4) IVA esente ex art. 10, comma 18, DPR 633/72 su B)	0,00
B.5) Fondo a titolo contenzioso 3% di A) + B.1)	14.777,37
B.6) Contributo ANAC	375,00
B.7) Art.45 c.3 Dlgs 36/2023 (80%)	3.820,63
B.8) Art.45 c.5 Dlgs 36/2023 (20%)	955,16
TOTALE B)	130.443,98
IMPORTO DI PROGETTO A) + B)	€ 767.216,12

2) di rettificare la determinazione 1275/A1112C/2023 specificando:

- che il prezzo a base d'appalto per la durata triennale del servizio è stato quantificato in € 477.579,10 IVA esente e oneri della sicurezza per rischi da interferenza pari a zero (0,00);
- la facoltà dell'Amministrazione di disporre, ai sensi dell'art.120 c.11 del Dlgs 36/2023, la proroga tecnica del servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente per importo pari a € 159.193,03 IVA esente;
- la facoltà dell'Amministrazione di richiedere all'Appaltatore eventuali prestazioni specialistiche straordinarie aggiuntive del servizio per un importo pari a € 15.000,00 IVA esente;
- la facoltà della Stazione Appaltante di ricorrere, ex art. 120 c.9 del Dlgs 36/2023, all'affidamento

in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni;
- al finanziamento dell'importo complessivo massimo dell'appalto, per tutta la durata dell'affidamento, comprese le eventuali ulteriori prestazioni, proroghe ed opzioni e delle somme a disposizione dell'amministrazione, stimato in Euro 767.216,12 IVA esente si fa fronte mediante i movimenti contabili assunti con determinazione dirigenziale a valere sul cap.129937 annualità 2025 e seguenti;

3) di approvare il Capitolato speciale d'Appalto rettificato con l'indicazione dell'importo a base di gara per la durata triennale del servizio in € 477.579,10 IVA esente, allegato alla presente determinazione dirigenziale;

4) di demandare al Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata della Direzione della Giunta regionale della Regione Piemonte la formalizzazione degli atti di gara e l'espletamento di tutte le procedure di legge per l'effettuazione della medesima;

5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 36/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23, c.1 lett. b) dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: beneficiario determinabile successivamente

Importo: 477.579,10 Esente Iva

RUP:Arch. Fabio Palmari

Modalità Individuazione Beneficiario: procedura aperta ex art. 71 del Dlgs 36/2023.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)

Firmato digitalmente da Fabio Palmari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 1-CSA_servizio_di_sorveglianza_sanitaria.docx

2. Allegato_1_Corrispettivi_e_tariffe_2023.xls



Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



*DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
SETTORE TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I.**

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria così come definite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché l'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori della Regione Piemonte.

L'affidamento di cui al presente appalto comprende, quindi, tutte le attività connesse all'organizzazione, alla gestione e alla conduzione del servizio di sorveglianza sanitaria.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro e della normativa specifica applicabile.

Le modalità con le quali il servizio deve essere eseguito sono indicate, come requisiti minimi, nei punti successivi.

Le attività sono svolte a favore del personale dipendente in servizio presso la Regione Piemonte e riguardano circa 3.000 lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (Allegato 3). Il numero dei lavoratori deve essere considerato come indicativo ed è così suddiviso:

- circa 2.500 appartenenti al "comparto dipendenti Regione Piemonte", il cui datore di lavoro è il Direttore della Direzione della Giunta Regionale;
- circa 50 appartenenti al "comparto addetti settore fitosanitario" il cui datore di lavoro è il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici della Direzione Agricoltura e Cibo;
- circa 450 appartenenti al "comparto addetti forestali" il cui datore di lavoro è il Dirigente del Settore Lavori in Amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Il numero di dipendenti può subire variazioni nel corso del contratto.

ART. 2 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo triennale, a base d'asta, stimato per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato è stato determinato, sulla base delle quantità presunte di cui all'Allegato 1, in euro 477.579,10 (quattrocentosettantasettemilacinquecentosettantanove/10), IVA esente ex art. 10, comma 18, DPR 633/72, e oneri della sicurezza pari a zero ai sensi della Determinazione dell'ANAC n. 3 del 05.03.2008, che, di fatto corrisponde allo stanziamento che prevede l'Amministrazione per l'espletamento del servizio

oggetto del presente appalto.

L'importo è stato determinato sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato 1.

L'importo posto a base di gara oggetto di ribasso in sede di offerta per la presente procedura di acquisizione ex art. 71 del Dlgs 36/2023, si basa sullo storico dei prezzi applicati per medesimo servizio appaltato dalla Regione Piemonte nell'ultimo triennio in linea con i prezzi contrattualizzati dalla Convenzione Consip "Gestione Integrata Sicurezza ed.4 – lotto 1".

L'importo che l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario sarà calcolato su base trimestrale con riferimento al prezzo commisurato alle prestazioni effettivamente rese, che di fatto potranno variare in ragione dell'aumento/diminuzione del numero dei dipendenti nel periodo di durata del contratto, determinato sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato 1, a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Il servizio decorrerà dalla data di avvio delle attività risultante dal verbale redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (artt. 13 e 14) e avrà durata triennale. L'Amministrazione si riserva di porre in esecuzione anticipata il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 ed in via d'urgenza a norma dell'art. 17, comma 9, sempre del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva, altresì, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza del contratto per 12 mesi e comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto che sarà sottoscritto con l'Amministrazione. In tal caso l'Aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per l'Amministrazione.

ART. 3 - ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell'arco di tutto il periodo di durata del contratto, nei tempi e con le modalità dettagliate negli atti di gara. Non è pertanto ammessa l'interruzione del servizio. Sono oggetto dell'appalto tutte le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dall'art. 18 recante "*Obbligo del Datore di Lavoro e del Dirigente*" relativamente alla nomina del Medico Competente, dall'art. 25 sugli "*Obblighi del Medico Competente*" e dall'art. 41 sulla "*Sorveglianza sanitaria*" dei lavoratori del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativamente all'esecuzione di tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dai Medici Competenti ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa e alla verifica dello stato di salute dei lavoratori.

La nomina effettiva del Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., resta di esclusiva competenza del Datore di Lavoro.

In particolare l'Aggiudicatario dovrà occuparsi dell'organizzazione del servizio, delle convocazioni ai dipendenti (esclusivamente per il comparto Giunta) dei contatti con i referenti regionali, della programmazione degli accertamenti sanitari, e dell'esecuzione degli accertamenti sanitari con registrazione sul proprio supporto informatico, oltre alla gestione, conservazione delle cartelle sanitarie, da condividere con l'Amministrazione a fine contratto e per i dovuti controlli.

Limitatamente al comparto degli addetti forestali e al comparto settore fitosanitario la fase delle

convocazioni sarà invece gestita internamente alla struttura regionale competente.

Per lo svolgimento delle visite mediche, l'Aggiudicatario dovrà prevedere:

- indicazione o segnalazione di un numero pari a 3 (tre) di Medici Competenti in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e iscritti allo specifico Elenco dei Medici Competenti del Ministero della Salute, di cui uno con funzione di coordinamento come previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., aventi un rapporto di lavoro/collaborazione con l'Aggiudicatario stesso di durata non inferiore a quella del contratto in oggetto;
- redigere/revisionare il piano di sorveglianza sanitaria in cui siano indicate la periodicità delle visite mediche nonché gli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica e consegnarne una copia all'Amministrazione;

Per l'effettuazione delle visite mediche l'Amministrazione metterà a disposizione specifici locali destinati a sale mediche presso il Grattacielo Piemonte sito in piazza Piemonte 1 – 10127 Torino.

In ogni caso l'Aggiudicatario dovrà prevedere e comunicare in sede di offerta:

- una struttura sanitaria sita nella Città di Torino posta in area facilmente raggiungibile e servita dai mezzi pubblici per l'esecuzione degli accertamenti e delle visite mediche periodiche e specialistiche;
- una struttura sanitaria in ogni capoluogo di provincia per l'esecuzione degli accertamenti e delle visite mediche periodiche e specialistiche oppure un'unità mobile polispecialistica indipendente per effettuare sul territorio della Regione Piemonte gli accertamenti sanitari, strumentali ed ematochimici necessari ai lavoratori dipendenti delle sedi decentrate.

Gli accertamenti sanitari necessari per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa includono esami clinici, biologici e strumentali previsti nei protocolli che saranno definiti dai Medici Competenti.

Gli accertamenti comprendono anche gli eventuali ed ulteriori accertamenti aggiuntivi richiesti dai Medici Competenti.

L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione degli accertamenti sanitari devono essere garantiti con attrezzature e mezzi a cura ed a completo carico dell'Aggiudicatario.

Sono comprese nell'attività del servizio le seguenti prestazioni:

- accertamenti sanitari preventivi intesi a controllare l'assenza di controindicazioni alla mansione specifica alla quale i lavoratori saranno destinati, visita medica preventiva in fase pre - assuntiva, visite specialistiche ed accertamenti (di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio), preventivi e periodici prescritti o richiesti dai Medici Competenti ai fini del rilascio del giudizio di idoneità alla mansione, la cui tipologia e periodicità è variabile a seconda del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata;
- vaccinazioni (compresa la fornitura del vaccino) ove previste per le diverse mansioni;
- controlli per la valutazione dell'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti o psicotrope di 1° e di 2° livello;
- organizzazione e gestione delle prenotazioni delle visite specialistiche e degli esami di laboratorio e/o strumentali che saranno richiesti dai Medici competenti presso i centri convenzionati dell'Aggiudicatario;
- utilizzo di proprio sistema informatico per la gestione delle cartelle sanitarie, delle visite mediche preventive e periodiche e degli accertamenti specialistici;
- redazione/revisione del Piano di sorveglianza sanitaria (art. 4) che deve riportare la periodicità delle visite mediche nonché gli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- aggiornamento dello scadenario relativo alla periodicità delle visite;
- aggiornamento dell'elenco del personale soggetto a sorveglianza sanitaria sulla base delle comunicazioni effettuate dall'Amministrazione.
- **consegnare, entro 5 giorni lavorativi dall'effettuazione della visita o dalla conclusione dei relativi accertamenti, al Datore di Lavoro e ai referenti della Regione e al lavoratore interessato copia del**

giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Dlgs 81/2008 e s.m.i., o il giudizio di cui all'art. 20 del Dlgs 151/2001; nel caso di visite per il rientro al lavoro dopo un'assenza per malattia/infortunio superiore ai 60 giorni, anticipare al Datore di lavoro l'idoneità o la non idoneità al rientro tramite mail al termine della visita;

- comunicare entro 2 giorni ai referenti della Regione i nomi dei dipendenti che pur convocati a visita non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi; per quanto riguarda il comparto degli addetti forestali la comunicazione degli assenti dovrà avvenire entro la giornata della visita stessa;
- in caso di inderogabile necessità di sostituire definitivamente uno dei medici competenti, il Datore di Lavoro, verificati i requisiti del medico proposto, che dovranno essere comunque equivalenti a quelli del medico per cui viene chiesta la sostituzione, potrà dar seguito alla sostituzione con la nuova nomina.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante una procedura negoziata in conformità con le disposizioni previste dal D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. teso a garantire il miglior rapporto tra qualità/prezzo.

CRITERIO	PUNTEGGIO MAX 100
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

A) Offerta Tecnica (massimo punti 80)

La valutazione sarà effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che attribuirà i punteggi sulla base dei seguenti parametri.

1	CAPACITA' ORGANIZZATIVA (punti max 40)	Punteggio qualitativo	Punteggio quantitativo
1a	Proposta tecnico – organizzativa del servizio di sorveglianza sanitaria Il concorrente dovrà redigere una proposta contenente le modalità di organizzazione del servizio. In particolare dovrà dettagliare le modalità operative e le soluzioni organizzative inerenti la complessiva sorveglianza sanitaria differenziata per le varie tipologie di rischio/mansione, oltre ad illustrare la pianificazione di tutte le attività di competenza ricomprese nel capitolato d'appalto. Al fine di conoscere nello specifico le attività dell'Ente ed i relativi rischi le Ditte interessate potranno richiedere copia del DVR (documento valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori). L'elaborato oggetto di valutazione dovrà inoltre ricomprendere un progetto di sorveglianza sanitaria che dettagli lo schema operativo delle visite e dei controlli sanitari specifici per le varie tipologie di rischi in relazione a: - mansione del profilo professionale svolta ai fini della sicurezza sul lavoro - tipologie di rischio e rischi professionali - tipologie di visite e di accertamenti clinico-sanitari - periodicità dei controlli <i>La valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri:</i> - Organicità e sintesi della relazione nell'esposizione ed illustrazione del servizio (punti max 8) - Analisi di tutti gli aspetti funzionali afferenti l'organizzazione del servizio descritti nella relazione con particolare riferimento a proposte di miglioramento organizzativo della sorveglianza sanitaria (punti max 9) - Completezza del progetto di sorveglianza presentato delle visite e dei controlli sanitari specifici in relazione ai rischi professionali ed alla periodicità (punti max 8)	punti max 25	
1b	Riduzione dei tempi di esecuzione del servizio		punti max 6

	Sarà assegnato un punto per ogni giorno di riduzione rispetto alle tempistiche previste dagli artt. 3 e 5 (evidenziate in neretto nel capitolato). Il punteggio totale sarà determinato dalla somma dei giorni offerti in riduzione sulle varie attività di cui agli artt.3 e 5.		
1c	Struttura organizzativa L'Offerente dovrà descrivere la struttura organizzativa che renderà disponibile per la gestione del servizio. In particolare, dovrà descrivere i seguenti aspetti: - modello e dimensionamento della struttura organizzativa; strumenti informatici utilizzati per la gestione del servizio; - flessibilità e adattabilità della struttura in relazione a particolari esigenze. Saranno valutate: l'adeguatezza della struttura, delle risorse e degli strumenti informatici utilizzati.	punti max 9	
2	CAPACITA' TECNICA (punti max 40) Saranno valutati i curriculum, l'anzianità e le esperienze del medico competente coordinatore e dei medici competenti coordinati sia in base ai titoli che all'esperienza maturata: Per l'attribuzione dei punteggi si terrà conto:		
2a	Esperienza del medico competente coordinatore: Anzianità specializzazione medicina del lavoro Saranno assegnati: - 1 punto per un'anzianità non inferiore a 5 anni; - 1,5 punti per un'anzianità superiore a 5 anni ed inferiore a 10; - 2 punti per un'anzianità superiore a 10 anni; Esperienza di coordinamento di medici competenti: Sarà assegnato 1 punto per ogni anno di esperienza;		punti max 16
2b	Esperienza dei medici competenti coordinati: Anzianità di specializzazione medicina del lavoro Saranno assegnati: - 1 punto per un'anzianità non inferiore a 5 anni; - 1,5 punti per un'anzianità superiore a 5 anni ed inferiore a 10; - 2 punti per un'anzianità superiore a 10 anni; Esperienza di medico competente: Sarà assegnato 1 punto per ogni anno di esperienza		punti max 12 (somma dei punteggi riferiti ai 2 medici)
2c	Dimensioni delle Aziende/Enti presso cui sono state svolte le attività di Medico Competente Indicazione della maggiore realtà aziendale in termini di consistenza di personale (indicazione di una sola Azienda/Ente) presso cui sono state svolte le attività di Medico Competente, precisando la ragione sociale, il periodo temporale di attività di Medico Competente e il numero massimo di soggetti contemporaneamente sottoposti dall'Azienda/Ente a sorveglianza sanitaria. N.B.: Il Concorrente dovrà altresì indicare il numero massimo di soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte dell'azienda selezionata. Sarà valutata la consistenza dell'Azienda/Ente di maggiori dimensioni presso cui il Medico Competente proposto ha prestato servizio, attribuendo i seguenti punteggi: - 6 punti: pari o superiore a 1.000 addetti; - 5 punti da 800 a 999 addetti; - 4 punti: da 600 a 799 addetti; - 3 punti: da 400 a 599 addetti; - 2 punto: da 100 a 399 addetti; - 6 punti: periodo > = 6anni; - 5 punti: periodo > = 5 anni < 6 anni - 4 punti: periodo > = 4 anni < 5 anni - 3 punti: periodo > = 3 anni < 4 anni - 2 punti: periodo > = 2 anni < 3 anni		punti max 12

- 1 punti: fino a 99 addetti;	- 1 punto: periodo > = 1 anno < 2 anni		
-------------------------------	--	--	--

Il punteggio minimo che l'offerta tecnica dovrà raggiungere è di 50 punti, mentre il punteggio massimo è di 80 punti. Le offerte tecniche che totalizzano un punteggio inferiore ai 40 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione procedente. L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica ai singoli soggetti concorrenti per gli elementi qualitativi sopra elencati avviene attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = valutazione dell'offerta tecnica del concorrente (a);

n = numero totale dei criteri;

W_i = punteggio attribuito al criterio (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta dal concorrente (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I predetti coefficienti V(a)_i saranno calcolati come media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari a ciascun elemento di valutazione secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Piu che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Nell'attribuzione dei coefficienti, ciascun commissario graduerà il proprio giudizio in termini di conformità alla documentazione di gara ed alle norme tecniche del settore, giudicando la validità, completezza ed esaustività della documentazione prodotta.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate, per ogni singolo elemento o sub-criterio di valutazione (riparametrizzazione).

Il punteggio per ciascun elemento o sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando detti coefficienti definitivi per il

valore massimo di punteggio attribuibile allo stesso.

La somma dei punteggi attribuiti ad ogni voce determina il punteggio totale assegnato all'offerta. Nei conteggi previsti per l'attribuzione dei corrispondenti punteggi saranno considerate soltanto due cifre dopo la virgola, arrotondando per eccesso se la terza cifra risulta uguale o superiore a 5, e per difetto se inferiore a 5. Il punteggio minimo che ogni offerta deve raggiungere (soglia tecnica di sbarramento) è calcolato senza ricorrere alla riparametrazione ovvero moltiplicando direttamente il punteggio massimo previsto per ogni criterio/subcriterio con la media dei coefficienti assegnati dai commissari.

L'offerta tecnica dovrà:

- contenere una relazione completa e dettagliata, redatta in lingua italiana, riferita ai servizi offerti in maniera chiara ed esaustiva,
- contenere una sola proposta: non sarà attribuito alcun punteggio a proposte "plurime alternative", - essere formulata sinteticamente in un **numero massimo di 20 (venti) facciate formato A4 comprensiva di copertina, grafici, indici e quant'altro contenga elementi scritti o grafici**. Ogni pagina oltre il limite del 20 non verrà presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio. Concorrono al raggiungimento del limite delle 20 (venti) facciate previste per l'offerta tecnica esclusi i curricula dei medici competenti. Tale documentazione tecnica (unica in caso di raggruppamento di imprese) dovrà essere numerata progressivamente e formulata seguendo l'ordine numerico come da "tabella parametri valutazione" di cui sopra. Si precisa che, al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi ad ogni proposta avanzata nell'offerta tecnica, verrà attribuito un solo punteggio. Pertanto, eventuali proposte uguali o simili, inserite su 2 o più "parametri di valutazione" dell'offerta tecnica, verranno considerate una sola proposta e pertanto la Commissione attribuirà loro un solo punteggio.

B) Offerta Economica (massimo 20 punti)

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo offerto nel periodo contrattuale, che dovrà risultare inferiore all'importo posto a base di gara di cui all'art. 2 del presente capitolato, stimato dalla Stazione Appaltante per eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica dovrà essere formulata con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre, nell'apposito spazio, gli oneri della sicurezza afferente l'impresa, che costituiscono un *di cui* dell'offerta economica.

ART. 5 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Le fasi in cui si articola l'attività sono le seguenti:

- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico, in collaborazione con l'Amministrazione;
- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili lavorativi che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate dalle intese della Conferenza Stato – Regioni sui temi specifici (Intesa del 16 marzo 2006 in materia di individuazione

delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche – D.G.R. 26 ottobre 2015, n. 29-2328 - Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcolodipendenza nelle attività lavorative ai sensi dell'Allegato "1" dell'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006. Revoca della D.G.R. n. 21-4814 del 22.10.2012.) - (Intesa Stato- Regioni del 30/10/2007 – D.G.R. 9 marzo 2009 n. 13-10928 - Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, ai sensi dell'Intesa Stato Regioni del 30/10/2007 e dell'Accordo Stato Regioni del 18/09/2008);

- redazione dei protocolli sanitari per mansione specifica di rischio con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
- istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- indicazione delle visite specialistiche ove previste;
- indicazioni per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;
- istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari;
- definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria).

Il Piano deve essere consegnato all'Amministrazione entro 30 giorni dall'avvio del servizio e presentare le varie attività articolate e suddivise per i comparti di cui all'art. 11.

L'Aggiudicatario ai fini del corretto svolgimento del servizio è tenuto per l'intera durata del contratto a mantenere aggiornato il protocollo sanitario. Lo stesso un mese prima della scadenza del contratto, dovrà essere consegnato in formato digitale all'Amm.ne senza alcun onere aggiuntivo.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario, ai fini del corretto svolgimento del servizio, dovrà rispettare le disposizioni vigenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e seguire le istruzioni che saranno impartite dall'Amministrazione.

In particolare, l'Amministrazione fornirà all'Aggiudicatario l'elenco dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria con la relativa mansione.

L'Aggiudicatario fornirà, entro 5 giorni dalla formalizzazione dell'aggiudicazione, i nominativi ed i recapiti del responsabile della prestazione e dei collaboratori, utili al rapido contatto in caso di necessità da parte dell'Amministrazione.

Fornirà altresì un numero telefonico attraverso il quale il Datore di Lavoro potrà rivolgersi direttamente al

Medico Competente coordinatore in caso di necessità.

L'Aggiudicatario dovrà stabilire l'opportuno coordinamento con l'Amministrazione Regionale in relazione allo svolgimento delle attività di seguito descritte:

- gestione dell'organizzazione necessaria ai fini delle prenotazioni e delle convocazioni dei lavoratori delle visite periodiche e specialistiche secondo il protocollo sanitario;
- gestione dell'organizzazione necessaria ai fini delle prenotazioni degli esami clinici, di laboratorio e/o strumentali;
- trasmissione in busta chiusa al/i referenti regionali delle refertazioni e/o degli esiti degli accertamenti sanitari effettuati al personale regionale (le visite mediche e il relativo giudizio di idoneità, salvo approfondimenti specialistici richiesti dal Medico Competente, dovranno essere chiuse e registrate su sistema informativo entro la giornata di visita);
- trasmissione al Datore di Lavoro del comparto dei giudizi di idoneità in formato digitale.
- Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nell'esecuzione degli accertamenti, nella restituzione dei risultati, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro del personale.
- Il medico competente dovrà effettuare le visite e gli accertamenti sanitari previsti nel rispetto della seguente tempistica:
- eseguire gli accertamenti periodici nel rispetto delle scadenze previste nel Piano di Sorveglianza Sanitaria e delle scadenze eventualmente indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione specifica;
- effettuare entro 7 giorni consecutivi le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- **per gli addetti forestali regionali:**
 - **qualora le visite richieste siano inferiori a 10, le stesse devono essere effettuate entro 7 giorni consecutivi dalla richiesta;**
 - **qualora le visite richieste siano tra 10 e 50, le stesse devono essere effettuate entro 15 giorni consecutivi dalla richiesta;**
 - **qualora le visite richieste siano più di 50, le stesse devono essere effettuate entro 30 giorni consecutivi dalla richiesta;**
- informare tempestivamente il Datore di Lavoro del comparto nonché il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy;
- essere reperibile per problematiche urgenti e, qualora richiesto, recarsi personalmente presso la sede dell'Amministrazione regionale interessata;
- erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti.

Nei casi previsti dalla legge relativi a rientri dopo 60 giorni di malattia, visite mediche a richiesta del lavoratore o relative a cambi di mansione, o a specifiche attività di missione in paesi extraeuropei, le stesse dovranno essere eseguite secondo le seguenti modalità di urgenza:

- urgenti non differibili (rientro da malattia) da effettuarsi entro 5 giorni lavorativi con comunicazione scritta di idoneità entro 24 ore dalla visita;
- prestazioni urgenti differibili (richiesta del lavoratore, cambi mansione, missioni in paesi extraeuropei) da effettuarsi entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.

ART. 6.1 - CONSERVAZIONE DEI DATI E RESPONSABILITÀ

I dati clinici, di laboratorio e strumentali relativi alla sorveglianza sanitaria, dovranno essere raccolti in cartelle sanitarie individuali informatizzate comprendenti anche i fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria è attuata. La custodia delle cartelle, durante il periodo d'esecuzione delle visite, è affidata all'Aggiudicatario che deve provvedere alla loro conservazione in un luogo sicuro e riservato secondo le disposizioni normative in merito.

Il Medico Competente è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico. Le responsabilità del Medico Competente non si estendono in alcun caso all'Amministrazione regionale, ma rimangono a carico del Medico Competente in solido con l'Aggiudicatario che lo ha individuato.

ART. 6.2 - VISITE MEDICHE

Comprendono le visite con il Medico Competente e gli ulteriori accertamenti sanitari necessari per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa.

Tali accertamenti includono esami clinici, biologici e strumentali mirati alla valutazione degli effetti sulla salute dei lavoratori, in relazione ai rischi specifici connessi con lo svolgimento della mansione lavorativa.

Le visite mediche comprendono:

- visite mediche preventive o pre-assuntive (art. 41, comma 2 bis D. Lgs. n. 81/2008) intese a controllare l'assenza di controindicazioni alla mansione lavorativa alla quale i lavoratori sono destinati; in occasione della visita medica il Medico Competente richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
- visite mediche periodiche al fine di valutarne l'idoneità lavorativa alla mansione specifica come da art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- visite mediche su richiesta del lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali e/o all'ambiente di lavoro;
- visite mediche in occasione del cambio della mansione per la verifica dell'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Sono comprese nelle visite mediche le seguenti prestazioni:

- visite e accertamenti specialistici prescritti o richiesti dal Medico Competente ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione;
- visita e/o parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;
- gestione dei controlli sanitari a seguito di esposizione accidentale ad agenti biologici;
- visite e controlli per la valutazione dell'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti;
- informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti e rilascio della documentazione sanitaria all'interessato;
- informazioni ai lavoratori che devono effettuare missioni in paesi a rischio ed esecuzione delle vaccinazioni a tutela della loro salute.

ART. 7 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DEL MEDICO COMPETENTE

Le attività a carico dei medici competenti, complementari all'attività di sorveglianza sanitaria, comprendono le seguenti prestazioni:

- revisione/aggiornamento del piano di sorveglianza sanitaria e aggiornamento dei protocolli sanitari in funzione dei rischi specifici per mansione; tale aggiornamento va effettuato entro 7 giorni dalla richiesta del D.E.C. o dei referenti;
- collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- visite periodiche degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno con predisposizione e invio del relativo verbale entro 7 giorni continuativi al referente di comparto;
- assistenza nelle attività di analisi e di monitoraggio ambientale dei luoghi di lavoro;
- assistenza al datore di lavoro nei rapporti con gli organismi di vigilanza e nel caso di insorgenza di malattie professionali;
- assistenza nell'esame di schede tossicologiche di prodotti utilizzati;
- collaborazione alle attività di informazione e di formazione;
- rilevazione dei dati biostatistici (risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati) da fornire in occasione delle riunioni periodiche;
- riunioni periodiche, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, con l'Amministrazione, con i Datori di Lavoro ovvero con il Referente designato, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con i referenti delle strutture organizzative regionali;
- supporto all'Amministrazione nella definizione del migliore inserimento lavorativo delle persone assunte nelle categorie protette, nella concessione del telelavoro, nell'esame delle richieste di trasformazione del tempo di lavoro;
- supporto all'Amministrazione nella definizione delle modalità di applicazione e di controllo di limitazioni o prescrizioni allo svolgimento della mansione lavorativa e nei casi di infortunio;
- svolgimento dell'attività di raccordo con l'Amministrazione, con il Datore di Lavoro ovvero con i referenti designati, a supporto del servizio di gestione del rischio psicosociale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in suo possesso informandolo riguardo la necessità di conservazione;
- invio all'INAIL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 101/2018.

ART. 8 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria presso le sedi regionali, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione un servizio di segreteria organizzativa e gestionale che comprenda in modo indicativo e non esaustivo le seguenti prestazioni:

- definizione scadenario e programmazione delle visite dei medici;
- convocazione delle visite di medicina del lavoro e delle visite su richiesta del lavoratore;
- supporto ai referenti indicati dall'Amministrazione, tramite telefono e/o casella di posta elettronica dedicato;
- trasmissione della calendarizzazione mensile (entro la fine del mese precedente) della programmazione di visite ai referenti della Regione.

ART. 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Aggiudicatario, con le proprie risorse professionali, si impegna ad effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato nei giorni dal lunedì al venerdì.

L'Aggiudicatario provvederà, inoltre, ad elaborare e trasmettere semestralmente in formato elettronico un report con i risultati delle visite effettuate, suddiviso per comparti e mansioni.

Saranno indette riunioni periodiche di coordinamento su richiesta dell'Amministrazione ovvero dell'Aggiudicatario, qualora se ne ravvisi la necessità, per monitorare l'andamento del servizio senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

La gestione di tutte le prenotazioni (accertamenti ed esami, visite specialistiche), della documentazione inerente (n. cartella sanitaria, protocollo di rischio, accertamenti obbligatori, periodicità, refertazioni, medico competente di riferimento, ecc.) e di tutta la reportistica dovrà essere svolta con procedure informatiche.

ART. 10 - MEDICO AUTORIZZATO

Ai sensi del D.Lgs. 101/2020 ogni Datore di Lavoro che eserciti attività con l'impiego di radiazioni ionizzanti deve attivare una specifica sorveglianza medica dei lavoratori, che deve essere svolta, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, da un Medico Autorizzato.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di attivare tale servizio, in caso di necessità, che verrà remunerato come previsto all'art.15 del CSA alla voce prestazioni aggiuntive/straordinarie.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente la nomina effettiva del Medico Autorizzato, nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza dell'Amministrazione nella figura del Datore di Lavoro.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto provvedere, se richiesto dall'Amministrazione entro 15 giorni consecutivi dall'inizio del servizio, a mettere a disposizione una figura idonea a ricoprire tale ruolo, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da presentare all'Amministrazione e da designare come Medico Autorizzato.

Il suddetto servizio sarà compensato come extra canone, attivabile solo nelle sedi che ricadono nell'ambito del D.Lgs. 101/2020, sulla base di specifico preventivo approvato dall'Amministrazione.

ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, l'Amministrazione, su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna a:

- trasmettere al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
- comunicare prima della data di assunzione i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa pre-assuntiva;
- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche, qualora il giudizio di idoneità non venga rilasciato al lavoratore direttamente a conclusione della visita medica;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

ART. 12 - ATTIVITA' DEI LAVORATORI SOGGETTI A CONTROLLO SANITARIO

Comparto dipendenti Regione Piemonte.

La Regione Piemonte svolge prevalentemente funzioni legislative e programmatiche che definiscono le linee di indirizzo generale di specifici settori (dall'ambiente alle opere pubbliche, dall'agricoltura ai trasporti, dalla cultura al turismo, dalla competitività del sistema produttivo alla coesione sociale), nonché funzioni finanziaria - rie, prevedendo il riparto e la distribuzione delle risorse sul territorio, erogando e disciplinando contributi a favore di altri soggetti pubblici e privati; inoltre coordina ed è garante della funzionalità degli altri enti territoriali. Al fine dell'attuazione delle funzioni descritte i dipendenti della Regione possono effettuare attività di sopralluogo, istruttoria, verifica e ispezione in ambienti esterni.

L'assetto organizzativo della Regione Piemonte è articolato in undici Direzioni strutturate al loro interno in Settori.

Il dettaglio sulle competenze dei singoli Settori e Direzioni è consultabile sul sito istituzionale di Regione Piemonte all'indirizzo www.regione.piemonte.it.

Comparto dipendenti Settore Fitosanitario

Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di:

- attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria;
- vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale;
- coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari;
- supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;
- controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, agronomiche ed agrometeorologiche;

- ricerca di residui di prodotti fitosanitari su prodotti agroalimentari; analisi chimiche agroambientali e di supporto;
- agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;
- gestione banca dati terreni;
- rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore.

Il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici offre servizi di analisi agrochimiche, di diagnostica fitopatologica, di entomologia, virologia, patologia vegetale, nematologia e malerbologia.

Le analisi chimiche sono eseguite con tecniche strumentali quali gas-cromatografia / spettrometria di massa, cromatografia liquida ad alta pressione anche in liquido-massa, spettrofotometria UV-visibile, cromatografia ionica, spettrofotometria in assorbimento atomico, analisi TOC e colorimetriche, oltre ad analisi con tecniche di tipo chimico tradizionale quali titolazioni e determinazioni elettrochimiche, ecc.

Comparto addetti forestali

Le attività delle squadre forestali si concentrano principalmente sulle attività di recupero ambientale e si occupano di lavorazioni inerenti la valorizzazione del territorio montano e collinare e anche in ambito pianiziale ai fini della prevenzione e sistemazione idrogeologica di dissesti di piccole entità e di salvaguardia del territorio.

Tra i principali campi di attività delle squadre di operai forestali regionali si annoverano:

- il miglioramento e la cura dei boschi, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, delle piste e degli alpeggi di proprietà pubblica e/o di interesse pubblico;
- il ripristino dell'officiosità idraulica dei torrenti e dei rii principalmente attraverso il taglio della vegetazione;
- la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica per la sistemazione idrogeologica, il consolidamento del territorio e il recupero ambientale;
- la coltura dei vivai, a partire dall'individuazione e dal trattamento dei semi, con la loro semina, per giungere alla coltivazione e alla distribuzione delle piantine;
- la manutenzione di alcuni parchi e giardini di proprietà regionale.

Sono attività che perseguono il medesimo scopo ma tra loro molto diverse per operatività, ed ubicazione. Si passa da vivai permanenti ed attrezzati a cantieri forestali di durata limitata nel tempo, senza strutture fisse e vincolati alla stagionalità.

Per la descrizione dettagliata delle mansioni svolte dai dipendenti dei suddetti comparti si rimanda al documento "**Mansionario addetti**" (Allegato 2).

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario:

- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, come modificato dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010;
- ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni;
- tutte le spese e gli oneri necessari e conseguenti all'espletamento del servizio nonché gli oneri assicurativi per rischi, infortuni responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Aggiudicatario stesso, di terzi e dell'Amministrazione;
- tutte le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, co. 35, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla

Legge 221/2012 e dell'art. 216, co. 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate dal predetto alla Regione Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

ART. 14- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'allegato II, punto 14, Capo II, articolo 32 del D.Lgs. 36/2023, nominerà un "*Direttore dell'esecuzione del contratto*" (D.E.C.), il quale avrà il compito di verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.

Il D.E.C. effettuerà tale incarico espletando i compiti previsti dagli articoli 114, 115, 116 del D.Lgs. 36/2023 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» ed in particolare con funzioni e compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nonché verifica di conformità;

Il D.E.C. avrà altresì il compito di effettuare controlli a campione del servizio in qualsiasi momento senza preventiva comunicazione all'Aggiudicatario.

Il D.E.C. sarà supportato nell'attività di verifica dai referenti dell'Amministrazione che saranno all'uopo individuati, uno o più per ogni comparto di cui all'art. 11. I referenti dovranno, altresì, fornire parere ai fini della liquidazione delle prestazioni riferite al personale dei comparti di cui all'art. 11.

Le verifiche dell'attività saranno riportate in un report redatto dal D.E.C. in collaborazione con i predetti referenti, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, che sarà inviato all'Amministrazione, controfirmato dall'Aggiudicatario stesso e anche dal D.E.C., oltre che dai referenti qualora sia da questi redatto.

Dal report dovrà risultare:

- data e ora;
- prestazioni oggetto di verifica e controllo;
- nominativi dei presenti per l'Amministrazione e per l'Aggiudicatario;
- specifica di eventuali contestazioni sollevate dall'Amministrazione;
- controdeduzione dell'Aggiudicatario.

Qualora pervenga una segnalazione di disservizio e/o inadempimento, il D.E.C. e/o i predetti referenti provvederanno agli opportuni accertamenti. Il D.E.C. invierà opportuno reclamo all'Aggiudicatario a mezzo PEC che dovrà:

- contestarlo, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione in maniera circostanziata e documentata, qualora ritenga infondato ed inesistente il disservizio e/o l'inadempimento;
- eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio e a darne comunicazione, a mezzo PEC, al D.E.C./referenti, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione.

Il D.E.C./referenti, ricevuta la replica dell'Aggiudicatario, effettueranno le verifiche del caso finalizzate all'applicazione o meno delle penali.

ART. 15 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VALIDITA' DELL'APPALTO –

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - ULTIMAZIONE - VERIFICA DI CONFORMITA'

Il D.E.C., su disposizione del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del contratto, fornendo all'Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo, redigendo, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, apposito verbale che sarà redatto in duplice esemplare firmato dal D.E.C. e dall'Aggiudicatario.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 121 del d.lgs. 36/2023 tenuto conto della natura del servizio.

L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art.120 c. 9 del D. lgs 36/2023, qualora nel corso del contratto l'Amministrazione non avesse più interesse alla continuazione del servizio o avesse la necessità di far eseguire minori o maggiori prestazioni, l'Aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni dello stesso, senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo. In tal caso l'Aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

L'Amministrazione prevede per eventuali prestazioni aggiuntive/straordinarie, che possono essere richieste all'Aggiudicatario per attività attinenti al servizio in questione, al momento non preventivabili, lo stanziamento complessivo di € 15.000,00 IVA esente, fermo restando che tale importo non è vincolante per l'Amministrazione. La quantificazione delle prestazioni aggiuntive sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato 1 o eventuale concordamento nuovi prezzi a cui va applicato il ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara.

In fase di esecuzione il D.E.C./referenti accertano la regolarità delle prestazioni così come indicato all'art. 14. A conclusione dell'appalto, il D.E.C./referenti effettuano i necessari accertamenti al fine del rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal D.E.C. e dall'Aggiudicatario.

Il presente appalto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e modalità esecutive sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Si fa rinvio, per i contenuti applicabili in relazione alle caratteristiche del presente appalto di servizi, alla disciplina di cui all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 16 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

L'aggiudicatario sarà tenuto ad inviare all'Amministrazione, in capo alla figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima dell'emissione della fattura, che sarà emessa trimestralmente, il rendiconto di dettaglio di tutte le prestazioni effettuate per ogni singolo dipendente suddiviso per comparto, compresa la voce "Gestione piano di sorveglianza art.5 CSA, per le attività complementari medico competente art.7 CSA e per le attività di segreteria amministrativa art.8 CSA" dell'allegato 1.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica il rendiconto e autorizza l'emissione della fattura.

La fattura, trasmessa in forma elettronica attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) , dovrà indicare:

- periodo di riferimento e oggetto dell'incarico

- il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle fatture. La mancata o l'erronea indicazione del CIG comporterà il rifiuto della medesima e l'obbligo della remissione e del rinvio;
- il numero e la data della determinazione dirigenziale di affidamento;
- il dettaglio dei costi di ogni singola voce – tipologia di prestazione;
- il codice IBAN relativo al conto corrente dedicato al servizio ai sensi della L.136/2010e s.m.i. sul quale dovrà essere predisposto il pagamento;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

Il codice unico **IPA** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: **A17LZ5**.

Indipendentemente dalla sede di effettuazione del servizio, la fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino.

PEC: tecnico.sicurezza@cert.regione.piemonte.it.

La liquidazione delle fatture sarà subordinata:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Aggiudicatario, in corso di validità, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.
- alla verifica di regolarità dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte dell'Amministrazione, tramite il D.E.C. e i referenti di cui all'art. 13, delle prestazioni effettuate, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e pertanto all'accertamento della regolare esecuzione del servizio. Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni, nonché le eventuali penali.

Alla liquidazione dell'eventuale servizio straordinario richiesto dall'Amministrazione si provvederà a seguito di presentazione di fattura dettagliata con indicazione della prestazione effettuata e previa attestazione della regolarità del servizio da parte del D.E.C. e dei referenti di cui all'art. 13.

La modalità di pagamento sarà effettuata tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie dedicate, ai sensi dell'art.3, comma 1, L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), comunicate dall'aggiudicatario mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.21 del DPR 445/2000.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica sul sistema di Interscambio S.d.I da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, a seguito di nulla osta del D.E.C..

In caso di aggiudicazione dell'Appalto a un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio, conformemente alla disciplina dell'art.68 del D.Lgs. 36/2023 devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall'appalto. Le fatture dovranno essere trasmesse al Committente dalla Mandataria e da ciascun mandante, dopo la verifica dell'esecuzione del Contratto.

Il Committente provvederà ad emettere un unico mandato di pagamento per l'importo pari alla somma

delle fatture emesse da ogni singolo mandante a favore della Mandataria.

La somma del mandato dovrà essere suddivisa e corrisposta dalla Mandataria alle mandanti, per l'importo pro quota, ad ogni mandante corrispondente alla somma fatturata.

L'Amministrazione applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*" convertito con Legge 89/2014 è prescritto a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non possono essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i..

L'Aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, co.1, della Legge 136/2010 e s.m.i., entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione non esegue alcun pagamento all'Aggiudicatario, in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

L'Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, co. 1, della L. 136/2010.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell'art.11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, una ritenuta dello 0,50%, svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte del Committente del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni o del collaudo, previo rilascio del DURC. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione entro il termine suddetto saranno dovuti gli interessi moratori, secondo quanto disposto dall'art. 5, co. 3 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. 2, del Codice civile.

In caso di inottemperanza agli obblighi in materia contributiva e retributiva, da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall' art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel

presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 36/2023.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 17 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario dovrà presentare entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione la seguente documentazione:

- apposita polizza di Responsabilità Professionale - Patrimoniale per danni a Terzi compresa la Regione ed i suoi dipendenti, amministratori, collaboratori. La polizza dovrà prevedere il pagamento di tutti i danni provocati a tutti i soggetti beneficiari del servizio oggetto della gara; l'assicurazione dovrà prevedere inoltre i danni derivanti dal pagamento, diretto o indiretto, di sanzioni, multe o ammende, conseguenti alla violazione delle disposizioni che disciplinano gli adempimenti; la polizza dovrà avere un massimale per anno assicurativo non inferiore a € 1.000.000,00, con il limite non inferiore a € 100.000,00 per ogni sinistro;
- idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 117, co. 1, del D.Lgs. 36/2023. Qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità minimi previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, essa dovrà contenere l'espressa esclusione della preventiva escussione ex art. 1944 del Codice Civile e della decadenza ex art. 1957 del Codice Civile nonché la clausola di operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta della Regione Piemonte.
- Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del d.lgs. 36/2023.
- comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'Aggiudicatario delle spese di registrazione e di bollo di legge derivanti dalla stipula del contratto (cfr. Agenzia delle Entrate-Risoluzione 91 del 16/7/2004 e Risoluzione n. 96/E del 16.12. 2013).

L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000, alla verifica dei requisiti attestati dall'Aggiudicatario sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione alla procedura.

L'esito positivo degli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'Aggiudicatario nonché la ricezione della predetta documentazione specificata nel presente articolo da parte dell'Aggiudicatario entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto.

ART. 18 - PENALITA' E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA

Nel caso in cui l'Aggiudicatario manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con PEC e ciò senza che l'Aggiudicatario possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal D.E.C., impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione.

Il D.E.C., coadiuvato dai referenti di cui all'art. 13, provvederà a quantificare le penali che l'Amministrazione comminerà all'Aggiudicatario nei casi di seguito previsti:

- in caso di dimissioni senza preavviso del Medico competente coordinatore/coordinato senza che venga sostituito entro i successivi due giorni lavorativi – Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata redazione del PSS di cui all'art. 4 nei tempi indicati – Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art. 5 – Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata effettuazione del sopralluogo di cui all'art. 6 – Euro 500,00;
- mancata comunicazione dei nominativi e dei recapiti del responsabile della prestazione e dei collaboratori nei tempi previsti all'art. 5 - Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata revisione e aggiornamento del PSS e dei protocolli sanitari di cui all'art. 6 nei tempi indicati – Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata redazione del verbale di visita degli ambienti di lavoro di cui all'art. 6 – Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata comunicazione dell'eliminazione delle disfunzioni recanti pregiudizio alla regolarità del servizio ai sensi dell'art. 13, comma 6, nei tempi indicati – Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata sostituzione del personale nei tempi previsti all'art. 20, comma 1 - Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione contesterà formalmente le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non superiore a cinque giorni, per la presentazione di contro deduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata sul primo documento contabile.

ART. 19 – RISOLUZIONE DI DIRITTO E RECESSO UNILATERALE

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del RUP stesso qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto:

- siano state applicate, con le modalità di cui all'art. 17, penalità di importo pari o superiore al 10% dell'ammontare del contratto;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di cessione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento;
- cessione del credito in violazione delle disposizione di legge;
- in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, co. 1, della L 136/2010 e s.m.i.;
- perdita o accertata carenza a seguito di verifiche, in capo all'Aggiudicatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- violazione ripetuta del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Aggiudicatario, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Aggiudicatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- violazione delle disposizioni del Patto di integrità degli appalti pubblici regionali.

Nei casi previsti l'Aggiudicatario, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento delle prestazioni ad altro operatore.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, disponga di valersi della clausola risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'Appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Aggiudicatario, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Amministrazione applicherà in danno dell'Aggiudicatario una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento dell'importo relativo alle prestazioni riferite ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Aggiudicatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Aggiudicatario il servizio ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art 124 comma 1 del D.lgs 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, del D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento a suo insindacabile giudizio in attuazione a quanto previsto all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, con semplice comunicazione a mezzo PEC, con preavviso di almeno 20 gg. (venti giorni) continuativi qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di sorveglianza sanitaria, e ciò senza che l'Aggiudicatario possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

ART. 20 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino.

ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, del personale e dei collaboratori dell'Aggiudicatario che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo gradimento o idoneo alla regolare esecuzione del servizio. Il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali previste nell'art. 17.

In caso di esigenze di sostituzione nel corso della durata del contratto, l'Aggiudicatario dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Amministrazione inviando congiuntamente i riferimenti delle figure proposte in sostituzione, che siano in possesso dei medesimi requisiti professionali, senza arrecare alcun ostacolo o intralcio all'erogazione del servizio e comunque sostituendo temporaneamente il personale.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo altresì:

- di rispettare quanto previsto dal Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (allegato 4), in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e s.m.i., del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. 1-4936 del 29 aprile 2022 anche reperibile sul sito Web della Regione Piemonte-sezione Amministrazione Trasparente-Disposizioni generali);
- di rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-1717 del 13.07.2015 (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, sezione Amministrazione trasparente- Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato;
- di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecuzione dell'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. L'Amministrazione rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra l'Aggiudicatario ed i propri dipendenti o collaboratori.

ART. 22 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

E' a carico dell'Aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione dell'appalto.

In considerazione del completo esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'Amministrazione e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Aggiudicatario, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente l'Amministrazione.

ART. 23 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Aggiudicatario intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione.

A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Aggiudicatario ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse.

È facoltà dell'Aggiudicatario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Qualora l'Aggiudicatario non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 24 - REVISIONE PREZZI

L'importo del contratto che risulterà dall'aggiudicazione della presente procedura, sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Analogamente i prezzi unitari di cui all'art. 2, con applicazione del ribasso di gara, saranno utilizzati anche per la quantificazione economica delle prestazioni straordinarie se contemplate nell'Allegato 1.

ART. 25 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 "del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e del relativo decreto di recepimento Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati anche con modalità informatiche esclusivamente per le finalità di cui al servizio oggetto del presente appalto, nonché alla stipulazione del contratto e successiva sua esecuzione ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D.Lgs 101/2018, in particolare nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Piemonte - Giunta Regionale, i delegati al trattamento sono il Responsabile del Settore Contratti, Polizia Locale e Sicurezza Integrata e il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it, Palazzo della Regione, piazza Piemonte, 1 – 10127 Torino.

Il Responsabile (esterno) del trattamento dei dati è il C.S.I. (Consorzio Sistemi informativi del Piemonte), i cui dati di contatto sono: protocollo@cert.csi.it.

I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per

tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive e di vigilanza o Autorità giudiziarie nei casi previsti dalla legge;
- soggetti incaricati della riscossione coattiva dei crediti in caso di mancato pagamento di importi dovuti all'Amministrazione;
- richiedenti l'accesso nei limiti e con le modalità previste dalla legge (D.Lgs. 36/2023, L. 241/1990 e D.Lgs. 33/2013);
- altre strutture della Giunta regionale in relazione agli adempimenti di competenza connessi alla presente procedura.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali sono conservati per il periodo di quindici anni (ai sensi del piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Si potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelleggibile; avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione di dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 26 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO IN TEMA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il servizio di sorveglianza sanitaria in oggetto, comporta per l'Aggiudicatario l'attività di trattamento di dati personali del personale dipendente della Regione Piemonte del ruolo della Giunta regionale e pertanto l'Aggiudicatario con la stipulazione del contratto accetta anche la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 25, comma 1, lett. c) il Medico Competente *“istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”*.

L'Aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto, assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati personali. ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento, D.Lgs. n. 101/2018.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità di cui al presente appalto, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto.

Tali dati dovranno essere restituiti senza alcun onere e in formato leggibile e compatibile con la maggior

parte dei sistemi operativi e dei software di gestione della sorveglianza sanitaria reperibili sul libero mercato tale da consentire il trasferimento dei dati sia al Delegato del Titolare sia ad altra eventuale società per la successiva gestione indicata dallo stesso.

Il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato del Titolare apposita dichiarazione scritta recante l'attestazione che presso di sé non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei subresponsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, obbligo di risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e, più in generale, dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, fermo restando quanto sopra previsto in merito ai Sub responsabili.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

ART. 27 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento valgono le disposizioni di cui al:

L. 241/1990 e s.m.i.;

D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.;

D.Lgs 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs 101/2018

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

D.Lgs 36/2023;

D.M. 49/2018;

Regolamento U.E. 2016/679;

Codice Civile;

Norme Tecniche di Settore.

Il Responsabile del Settore Tecnico
e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Arch. Fabio Palmari

I funzionari

TABELLA QUANTITA' ED ELENCO PREZZI					
NUM. IDENTIFICATIVO PRESTAZIONE	SERVIZIO	IMPORTO UNITARIO	Q.TA' PRESUNTA PER IL TRIENNIO	UNITA' DI MISURA	IMPORTO TOTALE ESENTE O.F.
1	Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella sanitaria	€ 36,00	2505	CADAUNA	€ 90.180,00
2	Visite mediche comprensive della verifica sostanze alcoliche e/o psicotrope con giudizio di idoneità e cartella sanitaria	€ 58,50	1320	CADAUNA	€ 77.220,00
3	Visita ergoftalmologica	€ 15,05	2220	CADAUNA	€ 33.411,00
4	Visita allergologica	€ 30,00	100	CADAUNA	€ 3.000,00
5	Test allergometrici cutanei (patch test)	€ 38,70	100	CADAUNA	€ 3.870,00
6	Skin prick test	€ 45,15	100	CADAUNA	€ 4.515,00
7	CDT - Transferrina desialata (escluso KIT raccolta campione)	€ 20,25	1485	CADAUNA	€ 30.071,25
8	Emocoromo completo	€ 4,50	1485	CADAUNA	€ 6.682,50
9	Glicemia	€ 1,80	1485	CADAUNA	€ 2.673,00
10	Emoglobina glicata	€ 7,20	108	CADAUNA	€ 777,60
11	Enzimi epatici SGOT	€ 1,80	1485	CADAUNA	€ 2.673,00
12	Enzimi epatici SGPT	€ 1,80	1485	CADAUNA	€ 2.673,00
13	Gamma GT	€ 1,80	1485	CADAUNA	€ 2.673,00

NUM. IDENTIFICATIVO PRESTAZIONE	SERVIZIO	IMPORTO UNITARIO	Q.TA' PRESUNTA PER IL TRIENNIO	UNITA' DI MISURA	IMPORTO TOTALE ESENTE O.F.
14	Creatinemia	€ 1,80	345	CADAUNA	€ 621,00
15	Azotemia	€ 1,80	345	CADAUNA	€ 621,00
16	Acido ippurico	€ 16,20	30	CADAUNA	€ 486,00
17	Test alcolimetrico su aria respirata mediante etilometro	€ 2,25	1395	CADAUNA	€ 3.138,75
18	Kit per raccolta campione ematico per CDT	€ 4,05	1485	CADAUNA	€ 6.014,25
19	Test tossicologico-analitico di primo livello con tecniche immunochimiche rapide on site: campione A	€ 58,50	885	CADAUNA	€ 51.772,50
20	Analisi di conferma della positività del campione mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa: campione B - Prima molecola	€ 168,75	24	CADAUNA	€ 4.050,00
21	Analisi di conferma della positività del campione mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa: campione B - Molecole successiva alla prima	€ 76,50	8	CADAUNA	€ 612,00
22	ECG	€ 15,05	800	CADAUNA	€ 12.040,00
23	Spirometria	€ 16,34	2550	CADAUNA	€ 41.667,00
24	Urine	€ 1,80	150	CADAUNA	€ 270,00
25	Audiometria con esame otoscopio	€ 17,20	1745	CADAUNA	€ 30.014,00
26	Prove otovestibolari (per lavoratori in quota)	€ 47,30	140	CADAUNA	€ 6.622,00
27	Visita psicologica	€ 42,75	410	CADAUNA	€ 17.527,50

NUM. IDENTIFICATIVO PRESTAZIONE	SERVIZIO	IMPORTO UNITARIO	Q.TA' PRESUNTA PER IL TRIENNIO	UNITA' DI MISURA	IMPORTO TOTALE ESENTE O.F.
28	Vaccinazione antitetanica	€ 20,25	55	CADAUNA	€ 1.113,75
29	Gestione del Piano di Sorveglianza sanitario art.5 CSA + attività complementari medico competente art.7 CSA + segreteria amministrativa art.8 CSA	€ 4,51	9000	numero dipendenti per anno	€ 40.590,00
	TOTALE				€ 477.579,10